



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **n. 87 del 19-12-2025**

Oggetto:	Approvazione della proposta di integrazione dei criteri di classificazione dei Comuni montani ai sensi dell'articolo 2 della Legge 12 settembre 2025, n. 131 Superamento del criterio esclusivamente altimetrico in favore di un modello multidimensionale classificazione dei Comuni montani.
----------	--

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **17:15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Luigi Fasciani	SINDACO	Presente
Mattia Del Vesco	VICE SINDACO	Presente
Rita Pellegrini	ASSESSORE	Assente

Partecipa il Segretario comunale: **Dott.ssa Valeria Palma**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (cd. *DDL Montagna*) è divenuto legge in data 10 settembre 2025;
- la legge 12 settembre 2025, n. 131 è finalizzata alla valorizzazione delle zone montane italiane, al fine di superare gli svantaggi strutturali delle cosiddette “*aree montane*”, attraverso incentivi economici, fiscali e sociali;
- tra gli aspetti principali della nuova normativa rientrano:
 - a) la classificazione dei Comuni montani sulla base di criteri altimetrici e di pendenza;
 - b) misure di sostegno specifico ai lavoratori dei settori sanità e scuola, incentivi per giovani imprenditori e la promozione dello smart working nei piccoli Comuni, attraverso un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui per il triennio 2025–2027;
 - c) disposizioni in materia di fruizione dei sentieri e dei rifugi escursionistici;
 - d) previsioni specifiche per la tutela del territorio montano e delle sue fragilità

- ambientali e produttive, tra cui incentivi agli imprenditori agricoli e forestali;
- e) la gestione dei cosiddetti “*terreni abbandonati*” o “*silenti*”;
- f) la tutela rafforzata dei grandi alberi e dei boschi monumentali;
- g) la definizione di “*cantiere forestale temporaneo*” e il potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro;
- h) il riconoscimento del ruolo strategico della selvicoltura e l’adozione di apposite linee guida per la sua valorizzazione;
- uno degli elementi centrali della legge è la definizione normativa di “*montagna*”, con l’individuazione di criteri puntuali per l’accesso dei Comuni alle misure di tutela e sostegno previste;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni montani in Italia sono complessivamente 3.524, pari al 43,7% del totale dei Comuni italiani, e la maggior parte di essi conta meno di 2.000 abitanti;
- la definizione di criteri restrittivi per l’individuazione dei Comuni “*autenticamente montani*” rischia di incidere negativamente sul riordino e sul riconoscimento di numerosi Comuni attualmente montani;
- l’utilizzo esclusivo dei parametri di altimetria e pendenza rischia di escludere dalla classificazione territori che, fino ad oggi, sono stati considerati montani e che presentano evidenti condizioni di disagio strutturale;
- solo i Comuni formalmente classificati come montani potranno beneficiare delle misure e delle agevolazioni previste dalla legge, spesso fondamentali per garantire servizi essenziali e contrastare i fenomeni di spopolamento;
- la legge in esame, come attualmente formulata, rischia di risultare prevalentemente calibrata sui territori alpini, a discapito delle aree appenniniche e interne, determinando un’irragionevole disparità territoriale;

PRESO ATTO CHE:

- il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha annunciato che sono stati definiti i criteri per la classificazione dei Comuni montani, finalizzati a stabilire cosa debba intendersi per “*vera montagna*” in Italia;
- tali criteri prevedono, in particolare: quale primo criterio, che un Comune sia considerato montano se almeno il 25% della sua superficie è situata sopra i 600 metri di altitudine e almeno il 30% presenta una pendenza pari o superiore al 20% e in alternativa, un secondo criterio basato su un’altimetria media superiore ai 500 metri;
- è stato confermato l’invio del testo del regolamento attuativo alla Conferenza Unificata Stato–Regioni;

VERIFICATO CHE:

- la legge contiene – anche secondo Uncem e gli Enti locali montani - elementi positivi e di rilievo anche per le aree montane e interne, in particolare con riferimento alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, agli ecosistemi montani, ai parchi e alle aree protette, ai cantieri forestali temporanei, alla tutela degli alberi monumentali e alla disciplina dell’attività escursionistica;
- tuttavia, gli stanziamenti economici previsti appaiono complessivamente inadeguati rispetto alle sfide strutturali delle montagne italiane, quali il declino demografico, il dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico;

- l'applicazione rigida dei criteri di classificazione determinerebbe un impatto fortemente penalizzante per numerosi Comuni montani, con conseguente esclusione dai finanziamenti necessari a garantire servizi e opportunità alle comunità locali;
- sono previste altre due classificazioni di Comuni secondo la legge. La prima è quella in fase di costruzione; una seconda, per individuare - con un sottoinsieme - i Comuni montani beneficiari delle risorse e dei provvedimenti (sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici); e una terza, ovvero quella finora utilizzata che individua i Comuni beneficiari delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

DATO ATTO altresì che

- La drastica riduzione dei Comuni montani italiani comprometterebbe le politiche di recupero e valorizzazione delle aree montane e tutte le attività di programmazione territoriale già messe in atto da decenni;
- l'esclusione dalla qualifica di un Comune montano comporterebbe, inoltre, l'impossibilità di accedere non solo alle agevolazioni, ma anche a deroghe fondamentali per il funzionamento degli Enti locali sovracomunali;

RITENUTO:

- necessario rappresentare formalmente, nelle sedi istituzionali competenti, le criticità connesse all'attuale impostazione dei criteri di classificazione dei Comuni montani;
- opportuno sollecitare l'introduzione di criteri integrativi o correttivi che tengano conto non solo dei parametri altimetrici e morfologici, ma anche degli indicatori demografici, socio-economici e di accessibilità ai servizi essenziali;

VISTO il presente documento, si propone al Ministro e al Dipartimento ministeriale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente per materia:

- la previsione di un termine di almeno 30 giorni per consentire alle Regioni di presentare proposte di integrazione, anche differenziate su base regionale;
- il riconoscimento formale del diritto degli enti territoriali a proporre revisione della propria posizione all'interno della classificazione attraverso meccanismi di riesame;

RITENUTO di approvare il documento e ritenuto di approvarlo, autorizzando il Sindaco a trasmetterlo al Ministro ed all'Assessore Regionale agli Enti Locali;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

1. di esprimere, quale atto di indirizzo politico-istituzionale, forte preoccupazione in merito ai criteri di classificazione dei Comuni montani attualmente delineati ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131;
2. di richiedere la concessione del termine di 30 giorni per consentire alle Regioni di presentare proposte;
3. di impegnare il Sindaco a rappresentare con determinazione, nelle sedi istituzionali competenti e in particolare presso il Governo e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, le criticità connesse all'adozione dei suddetti criteri;
4. di impegnare il Sindaco a trasmettere il documento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed all'Assessore Regionale agli Enti Locali;
5. di promuovere un confronto istituzionale, con Uncem e le Regioni, finalizzato alla definizione di parametri integrativi o correttivi che tengano conto anche degli indicatori demografici, socio-economici e di accessibilità ai servizi essenziali;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

SINDACO
F.to Luigi Fasciani

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 23-12-2025

Il Responsabile area Finanziaria
F.to Denis Mascioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-12-2025

✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Palma